



CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 131

SEDUTA IN DATA 21/12/2023

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno duemilaventitre, addì ventuno del mese di Dicembre, alle ore 19:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1	SICCHIERO ALESSANDRO	P	14	MARTANO CLAUDIO	P
2	BALBIANO D'ARAMENGO ELISABETTA	P	15	MASPOLI ANTONIO	P
3	BENEDICENTI PIERCARLO	P	16	OLIA MANUELA	P
4	BOSCO FRANCO	P	17	RONCO FEDERICO	P
5	BRAMARDI CLARA	P	18	SABENA DANIELA	P
6	CAGLIERO ALBERTO	A	19	SACCO RACHELE	P
7	CAMPAGNOLO CLAUDIO	P	20	SANDRI VALTER	P
8	FASANO EMMA	P	21	STRADIOTTO ADRIANO	P
9	FURGIUELE LUIGI	P	22	SUBRITO GIORGIO	P
10	GHIRARDI NICCOLO'	A	23	TAGLIAVIA MARIA	P
11	GRECO ENRICO MARIA	P	24	VARALDO TOMMASO	P
12	GUNETTI GAIA	P	25	ZULLO ANTONIO	P
13	LIMONE ANDREA	P			

Presiede la seduta il Signor Federico Ronco – Il Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott.ssa Micaela Maina.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal “Servizio Tributi” avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024”.

Viste le seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 che stabilisce:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone che, in deroga alla “ultrattività” delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato la nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

Considerato che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pone i seguenti limiti:

- il comma 748 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura compresa tra zero e 0,6%;
- il comma 749 dispone che per le abitazioni principali di cui al precedente punto, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 prevede che, a decorrere dal 1/1/2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754, sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160 del 2019;
- con il medesimo decreto di cui al punto precedente, sono state fissate le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della Legge n. 160 del 2019;
 - il Mef ha reso disponibile l'applicazione per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto;

Tutto quanto sopra premesso;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/4/2020, e successivamente modificato con deliberazioni n. 134 del 20/12/2021, n. 20 del 28/2/2023;

Vista la precedente deliberazione n. 21 del 28/02/2023, con la quale si approvano le Aliquote IMU per l'anno 2023;

Ritenuto favorevole, visti gli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), SeS 2019-2024 e SeO 2024-2025, volti a dare copertura alle spese correnti atte a sostenere la continuità dei servizi resi alla Città, approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2024, prevedendo:

a) l'aumento allo 0,90% dell'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, allineandola alla vigente aliquota prevista per le abitazioni locate con contratto agevolato (L.431/98 art.2 comma 3),

b) una nuova aliquota agevolata dello 0,1% per gli immobili di categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6 e C/7 che siano di proprietà di ONLUS o Enti del Terzo settore, utilizzati direttamente dal proprietario per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro, per un maggior gettito complessivo stimato in € 50.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno, nel rispetto della diversificazione delle fattispecie individuata dal Mef, riportare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2024 nel prospetto elaborato dall'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegato alla presente deliberazione, chiamato a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che l'argomento è stato discusso e licenziato dalla 1^a Commissione Consiliare;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- DI APPROVARE**, per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende interamente riportato, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2024, prevedendo:
 - a) l'aumento allo 0,90% dell'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, allineandola alla vigente aliquota prevista per le abitazioni locate con contratto agevolato (L.431/98 art.2 comma 3),
 - b) una nuova aliquota agevolata dello 0,1% per gli immobili di categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6 e C/7 che siano di proprietà di ONLUS o Enti del Terzo settore, utilizzati direttamente dal proprietario per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro, per un maggior gettito complessivo stimato in € 50.000,00.
- DI APPROVARE** il prospetto delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2024 elaborato tramite l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul Portale del Federalismo Fiscale, nel rispetto della diversificazione delle fattispecie individuata dallo stesso Mef, chiamato a formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- DI DARE ATTO** che le scadenze di pagamento sono il 17 giugno e il 16 dicembre 2024, fatte salve eventuali proroghe disposte da apposita normativa nazionale e immediatamente recepite.
- DI INVIARE PER VIA TELEMATICA** la seguente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento amministrativo è Laura Meritano, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.

oo

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000.

Sentiti gli interventi, conservati agli atti in registrazione informatica, dell'Assessore Quattrocchio, del Consigliere Benedicenti, del Consigliere Zullo, del Consigliere Furgieuele e del Consigliere Bosco.

Dato atto che le votazioni, svoltesi in modo palese da parte degli aventi diritto mediante l'utilizzo di sistema elettronico, danno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

* per l'approvazione dell'atto

Presenti	n. 23
Votanti	n. 22
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. 7
(Benedicenti, Campagnolo, Fasano, Furgieuele, Sacco, Varaldo, Zullo)	
Astenuti	n. 1
(LImone)	

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024".

Il Vice Segretario

Dott.ssa Micaela Maina

Documento firmato digitalmente

Il Presidente del Consiglio

Federico Ronco

Documento firmato digitalmente

Prospetto aliquote IMU - Comune di CHIERI

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.02%
Terreni agricoli	1.02%
Aree fabbricabili	1.02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.02%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario Parenti Sino al primo grado - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0.9%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0.9%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0.4%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario Soggetto in condizioni di vulnerabilità sociale/emergenza abitativa (come definite nel regolamento) - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	0.4%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - C/1 Negozi e botteghe - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/3 Laboratori per arti e mestieri	0.1%*

	<ul style="list-style-type: none">- C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)- C/7 Tettoie chiuse od aperte- Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal proprietario- Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o proprietario utilizzatore: ONLUS o altri enti del terzo settore- Destinazione d'uso: Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilita', senza fine di lucro	
--	--	--

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.